

N. 00966/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00738/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mass di Giove Rosalinda S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Bari, div. Ias-Cat11.E/2021 del 7.4.2021, notificato in data 24.4.2021, di diniego del rilascio della licenza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativo alla apertura di una sala giochi in Bari, in viale

della Resistenza;

nonché

di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare del preavviso di diniego Div. Pas/2021 del 24.2.2021 della medesima Questura di Bari, nonché della nota della Polizia locale del Comune di Bari prot. n. 291408/2020 del 16.12.2020 e della nota della Ripartizione servizi alla persona - Settore servizi sociali del Comune di Bari prot. n. 0045800/2021 del 22.2.2021, citate nel diniego impugnato ma mai notificate alla ricorrente, nonché delle note della Ripartizione polizia locale del Comune di Bari prot. 150381/2021 del 10.6.2021 e (senza prot.) del 26.4.2021, notificate alla ricorrente in data 10.6.2021.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Mass di Giove Rosalinda s.a.s. il 13.10.2021:

della nota della Polizia locale del Comune di Bari prot. n. 291408/2020 del 16.12.2020 (e relativi allegati) e della nota della Ripartizione servizi alla persona - Settore servizi sociali del Comune di Bari, prot. n. 0045800/2021 del 22.2.2021, citate nel diniego impugnato e depositate in giudizio solo in prossimità della camera di consiglio del 18.9.2021, nonché della nota della Ripartizione polizia locale del 2.08.2021, prot. n. 222157, e della nota della medesima Ripartizione del 3.12.2020 (atti anch'essi depositati in giudizio solo in prossimità della camera di consiglio del 18.9.2021).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mass di Giove Rosalinda S.a.s. il 23.2.2022:

a) del decreto del Questore di Bari div. Ias-Cat11.E/2021 del 7.4.2021 (notificato in data 24.4.2021) di diniego del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. relativo alla apertura di una sala giochi in Bari in Viale della Resistenza;

b) nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in

particolare (b1) del preavviso di diniego Div. Pas/2021 del 24.2.2021 della medesima Questura di Bari, (b2) nonché della nota della Polizia Locale del Comune di Bari prot. n. 291408/2020 del 16.12.2020, e (b3) della nota della Ripartizione Servizi alla Persona - Settore Servizi Sociali del Comune di Bari prot. n. 0045800/2021 del 22.2.2021, citate nel diniego impugnato ma mai notificate alla ricorrente, nonché (b4) delle note della Ripartizione Polizia Locale del Comune di Bari prot. 150381/2021 del 10.6.2021 e (b5) (senza prot.) del 26.4.2021 notificate alla ricorrente in data 10.6.2021;

c) della nota della Polizia Locale del Comune di Bari prot. n. 291408/2020 del 16.12.2020 (e relativi allegati):

d) della nota della Ripartizione Servizi alla Persona - Settore Servizi Sociali del Comune di Bari prot. n. 0045800/2021 del 22.2.2021, citate nel diniego impugnato e depositate in giudizio solo in prossimità della Camera di Consiglio del 18.09.2021,

nonché

e) della nota della Ripartizione Polizia Locale del 2.08.2021 prot. n. 222157;

f) della nota della medesima Ripartizione del 3.12.2020 (atti anch'essi depositati in giudizio solo in prossimità della Camera di Consiglio del 18.09.2021);

g) di ogni altro connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Michele Dionigi, per la ricorrente, gli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, per il Comune di Bari, e l'avv. dello stato Giuseppe Zuccaro, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18.06.2021 e depositato in Segreteria in data 15.07.2021, la società Mass di Giove Rosalinda S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

La ricorrente esponeva in fatto di aver presentato in data 15.10.2020 istanza alla Questura di Bari al fine di ottenere licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'apertura di sala giochi da ubicarsi in Bari, al Viale della Resistenza nn. 128 - 130 - 132.

Nei confronti di tale istanza, la Questura si pronunciava con preavviso di diniego basato sulla presunta mancanza del requisito della distanza della nuova sala giochi dal centro polifunzionale denominato "Biblioteca dei Ragazzi", sito all'interno del parco 2 Giugno.

In tale contesto, la ricorrente presentava apposita memoria illustrativa.

Le ragioni espresse dalla società non trovavano accoglimento e, pertanto, con decreto definitivo in data 7.04.2021, la Questura di Bari negava il rilascio della licenza.

Avverso tali esiti procedurali insorgeva l'odierna ricorrente, impugnando i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.

Con un primo motivo di ricorso la società ricorrente si doleva dell'illegittimità degli atti impugnati per "*Violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.*".

In tesi di parte ricorrente, la Questura di Bari avrebbe basato il proprio diniego su un duplice ordine di motivazioni, tra loro coordinate.

In primis, l'esistenza di una presunta "Biblioteca dei Ragazzi" ubicata all'interno del Parco 2 Giugno, che avrebbe costituito un luogo sensibile ai sensi della normativa vigente ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., dovendo essere qualificata quale "biblioteca pubblica".

In secundis, la sussistenza di una distanza di tale presunta biblioteca dal centro scommesse che la Società ricorrente intendeva aprire risultava inferiore ai 250 metri richiesti dalla L.R. n. 43/2013, che, al contrario, sarebbe stata accertata dalla Polizia Municipale di Bari in metri 219.

Avverso tali argomentazioni, la ricorrente opponeva la diversa qualificazione ai sensi del certificato camerale dell'attuale gestore della "Biblioteca dei Ragazzi".

Infatti, il Progetto Città Società Cooperativa Sociale, soggetto gestore del centro polifunzionale, da certificato camerale svolgeva attività di "assistenza sociale non residenziale", tipizzata con Codice ATECO 88.

Nessun riferimento nel predetto certificato camerale era invero contenuto al codice ATECO 91.01 che era invece quello relativo specificamente allo svolgimento di "attività di biblioteche ed archivi".

Sulla base di tali ragioni, la società Mass deduceva la non riconducibilità del centro polifunzionale nella categoria dei luoghi sensibili ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.

Mediante il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati per "*Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.*".

Per di più, e ad un livello preliminare, la ricorrente deduceva - a fronte della asserita non riconducibilità dell'attività svolta dal gestore del centro sito nel Parco 2 Giugno in quelle rientranti nella categoria di biblioteche pubbliche - l'illegittimità

dell'affidamento di tale servizio nei confronti di un soggetto privo dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dello stesso.

Sulla base di tale illegittimità, ancor più vistosamente, in tesi, appariva illegittimo il diniego autorizzativo opposto nei confronti della parte ricorrente.

Con terzo motivo di ricorso la parte interessata si doleva dell'illegittimità degli atti impugnati per *“Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.”*.

Mediante tale motivo di ricorso, la ricorrente contestava l'effettiva permanenza ed attualità del servizio offerto dal centro polifunzionale alla data in cui era stato emesso decreto di diniego dell'istanza di apertura della sala giochi.

Sul punto, la ricorrente asseriva che al momento di definizione dell'istanza, il centro polifunzionale non era attivo e, pertanto, non poteva essere qualificato quale luogo sensibile.

Con ulteriore motivo di ricorso la società ricorrente lamentava altresì l'illegittimità degli atti impugnati per *“Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L. R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.”*.

In tesi di parte ricorrente, presso la sede della c.d. “Biblioteca Dei Ragazzi”, non risultava essere mai stato erogato un servizio di tipo bibliotecario, bensì solo quelli di “assistenza sociale non residenziale”.

Alla luce di tale fatto, tale centro non poteva considerarsi luogo sensibile, in quanto non era stata svolta effettivamente alcuna attività rientrante tra quelle espressamente indicate dalla normativa.

Con quinto motivo di ricorso la ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati per *“Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata.”*.

In particolare, la ricorrente contestava l'ulteriore deduzione per cui il centro polifunzionale fosse sito ad una distanza inferiore ai 250 metri dalla sala giochi di cui la parte richiedeva la licenza di apertura.

In proposito, il provvedimento impugnato richiamava *“la nota della Polizia Locale del Comune di Bari datata 16.12.2020 prot. n. 291408/2020 (mai notificata alla parte) da cui è emerso che il locale in argomento dista 219 metri dal centro polifunzionale denominato La Biblioteca dei Ragazzi”*.

Sul punto, la parte ricorrente fondava la diversa distanza su perizia tecnica di parte, secondo la quale la distanza intercorrente tra i due luoghi sarebbe stata di 602 metri.

Inoltre, la ricorrente adduceva l'ulteriore circostanza per cui qualche mese addietro rispetto alla definizione dell'istanza di cui si discute la Questura di Bari aveva rilasciato licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. ad un'altra sala scommesse denominata *“Bet Point”* ubicata in Viale della Resistenza dal numero 156 al numero 160, e quindi in una posizione a distanza ancora inferiore alla *“Biblioteca dei Ragazzi”* rispetto alla sede che la Società ricorrente avrebbe inteso attivare.

Questo dato evidenziava gli ulteriori profili di eccesso di potere denunciati in rubrica, in particolare dal punto di vista dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.

Successivamente, in data 10.6.2021 il Comune di Bari provvedeva a notificare a

mezzo p.e.c. all'odierna ricorrente le note della Ripartizione Polizia Locale del Comune di Bari prot. 150381/2021 del 10.6.2021 e (senza prot.) del 26.4.2021, con le quali, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal difensore della ricorrente, venivano fornite delle precisazioni in ordine alla attività svolta nella presunta "Biblioteca dei Ragazzi", al suo funzionamento, anche in relazione all'appalto del servizio aggiudicato dal Comune di Bari, ed alla sua distanza dalla sede della sala da gioco che la ricorrente avrebbe inteso aprire e dalle altre sale da gioco contermini già autorizzate che, secondo parte ricorrente, non solo confermavano i profili di illegittimità sopra dedotti, ma addirittura ne evidenziavano degli ulteriori.

In relazione a tali fatti, con atto per motivi aggiunti pervenuto in Segreteria in data 12.10.2021 la ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati per *"Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata."*

In prima battuta, mediante tale motivo di ricorso, la ricorrente contestava la mancata indicazione degli strumenti mediante i quali erano state condotte dalla Polizia Locale del Comune di Bari le attività di misurazione della distanza intercorrente tra i due luoghi in questione.

In aggiunta, parte ricorrente si doleva delle argomentazioni esposte dalla Polizia Locale del Comune di Bari per giustificare il rilascio della licenza nei confronti di altra sala giochi contermini a quella della ricorrente.

Infatti, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale negli atti impugnati, l'elemento della distanza in sede di rilascio dell'autorizzazione in favore delle sale giochi situate a distanza dalla presunta "Biblioteca dei Ragazzi" - ben inferiore a quella

oggi in contestazione - non avrebbe giocato alcun ruolo, perché al momento del sopralluogo effettuato su richiesta della Questura di Bari, la Società Progetto Città era già operativa all'interno del Parco 2 Giugno e non pubblicizzava il servizio di pubblica biblioteca (verosimilmente non offerto all'utenza), diversamente da quanto avveniva all'attualità, così come indicato e pubblicizzato mediante targhe e loghi.

Avverso tale ordine di ragioni, la ricorrente opponeva documentazione versata agli atti del giudizio, da cui era possibile evincere come alla data del febbraio 2017 innanzi all'ingresso della "Biblioteca dei Ragazzi" era già affisso il cartello relativo al presunto "servizio di biblioteca" ivi erogato.

Per di più, in coerenza con quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, in tesi di parte ricorrente, la qualificazione di luogo sensibile sarebbe stata deducibile unicamente dalla certificazione camerale del gestore del servizio e dall'attività che tale gestore era concretamente autorizzato a svolgere, indipendentemente dalla apposizione di un cartello in tal senso.

In ultima analisi, la ricorrente deduceva asserite discrepanze temporali relative all'autorizzazione a svolgere la gestione del servizio del centro polifunzionale, così come evincibili dagli atti impugnati.

In prossimità della camera di consiglio del 18.09.2021 fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Comune di Bari provvedeva a depositare taluni atti presupposti.

Avverso tali atti, la parte ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti.

Con tale ulteriore gravame per motivi aggiunti parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati per *"Violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 1 e ss. della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 e succ. mod.) - Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e*

di motivazione. Disparità di trattamento. Illegittimità propria e derivata.”.

In particolare, la società ricorrente lamentava la lacunosità dell'istruttoria condotta dalla Polizia Locale del Comune di Bari sia per quanto riguardava l'individuazione della “Biblioteca dei Ragazzi” quale luogo sensibile, sia per il calcolo della distanza tra quest'ultima ed il centro che la ricorrente intendeva aprire.

Infatti, in tesi di parte ricorrente, la Polizia Locale del Comune di Bari avrebbe errato nell'indicazione del numero civico del centro scommesse.

In aggiunta, la parte ricorrente richiamava quanto già espresso nei precedenti motivi di ricorso, per cui l'Amministrazione competente avrebbe errato nella misurazione della distanza intercorrente tra i due edifici, ed inoltre, avrebbe ingiustamente concesso licenza di apertura ad un'altra sala giochi situata ad una distanza dalla “Biblioteca dei Ragazzi” inferiore rispetto al progetto presentato dall'attuale istante.

La società ricorrente, successivamente, adducendo di avere avuto specifica e più puntuale contezza di un'autorizzazione analoga a quella richiesta, per un'attività sita nelle immediate vicinanze ai locali nella propria disponibilità, intendeva ribadire la fondatezza dei precedenti ricorsi, integrandoli, con secondo ricorso per motivi aggiunti.

Affidando il secondo atto per motivi aggiunti ad un motivo di ricorso, la ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati per “*Violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 88 e 110 t.u.l.p.s.; nonché degli artt. 1 e ss. della l.r. Puglia n. 43 del 13/12/2013 e succ. mod.). eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di presupposto, di istruttoria, di motivazione, ovvero per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto considerati, nonché per ingiustizia manifesta.”.*

In linea con quanto dedotto con i precedenti motivi di ricorso, parte ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra la sua richiesta di licenza per apertura di

una sala giochi e la precedente autorizzazione concessa nei confronti di altra sala giochi, contigua rispetto a quella della parte ricorrente stessa, la quale, in tesi, si sarebbe trovata ad una distanza minore dal centro polifunzionale.

Con atto di costituzione depositato in Segreteria in data 15.07.2021, si costituiva in giudizio la Questura di Bari, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e contestando la fondatezza delle doglianze di parte.

Con atto di costituzione depositato in Segreteria in data 30.08.2021, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, chiedendo altresì che il ricorso venisse integralmente disatteso, in rito, o, in subordine, nel merito.

Nel corso del giudizio, a seguito dell'udienza pubblica del 22.11.2022, con ordinanza collegiale pubblicata in data 29.11.2022, il Collegio disponeva verifica, onde accertare l'effettiva distanza intercorrente tra la "Biblioteca dei Ragazzi" e lo stabile oggetto di istanza di autorizzazione all'apertura di sala giochi.

In data 4.05.2023, parte ricorrente presentava dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla decisione dei secondi motivi aggiunti.

Alla udienza pubblica del 23.05.2023, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Le doglianze mosse dalla società ricorrente ruotano attorno alla individuazione da parte della Questura di un "luogo sensibile" situato ad una distanza inferiore a 250 metri dai locali in cui quest'ultima vorrebbe ottenere licenza di apertura di una sala giochi.

In particolare, i rilievi mossi dalla società proponente per cui il codice ATECO del gestore del servizio "Biblioteca dei Ragazzi" non menziona espressamente il servizio di attività di biblioteche ad archivi, non è in alcun modo dirimente ai fini

della qualificazione del luogo quale sensibile.

Infatti, il codice ATECO ha principalmente finalità statistiche, non potendo assolvere la funzione di delimitazione delle attività che un'impresa può legittimamente intraprendere.

Tale conclusione è avvalorata da recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha avuto modo di statuire come: *«Nelle procedure di gara d'appalto, l'identificazione dell'attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO, sia perché non previsto dalla lex specialis, sia perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria. Data l'efficacia di "mera pubblicità notizia" dell'iscrizione camerale, qualora l'attività risultante dal codice Ateco non sia ritenuta coerente con l'oggetto dell'appalto, per giudicare l'idoneità professionale dell'impresa deve essere considerato anche "l'oggetto sociale"»* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 4 maggio 2023, n. 4530).

Tale conclusione avvalora *a fortiori* il rigetto dell'ulteriore deduzione di parte ricorrente per cui, a monte, l'affidamento stesso da parte del Comune di Bari dovesse essere considerato illegittimo.

Per quanto concerne poi le contestazioni mosse avverso la misurazione della distanza intercorrente tra i due luoghi, si ricordi, in linea generale, che gli atti di accertamento realizzati dalla Polizia Locale fanno fede riguardo il loro contenuto fino a querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.

Cionondimeno, al fine di fugare ogni possibile dubbio in merito alla esatta individuazione della distanza intercorrente tra i due luoghi di cui si discute, questo Collegio ha disposto apposita procedura di verifica sul punto.

Le risultanze dell'indagine istruttoria confermano quanto già accertato dai competenti uffici di Polizia Locale, per cui la distanza intercorrente tra la

“Biblioteca dei Ragazzi” e il luogo in cui parte ricorrente richiedeva licenza di apertura di sala giochi è inferiore a 250 metri.

Ne consegue la fondatezza nel merito del provvedimento impugnato e la non accoglibilità di tutte le censure svolte in relazione al tema della distanza dal “luogo sensibile” per come indicato nel provvedimento impugnato.

Né tanto meno possono essere accolte le censure relative alla asserita disparità di trattamento tra la richiesta di licenza per apertura di una sala giochi da parte della società ricorrente e la precedente autorizzazione concessa nei confronti di altra sala giochi, contigua rispetto a quella della parte ricorrente stessa, la quale, in tesi, si sarebbe trovata ad una distanza minore dal centro polifunzionale di cui si discute.

In generale, la disparità di trattamento, diretta espressione dei principi di uguaglianza ed imparzialità dell'azione amministrativa, può essere definita come "assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4868 del 2014.)

È notorio che la valutazione di una disparità di trattamento fra situazioni uguali o assimilabili in ambito amministrativo necessita conseguentemente di una prova rigorosa sulla effettiva sussistenza di quella congrua similitudine di fattispecie che avrebbe imposto un trattamento provvedimentale identico.

Nel caso in esame, nulla è stato prodotto sulla posizione amministrativa dell'altra sala giochi in modo da rendere documentalmente provata tale asserita disparità.

È poi dirimente osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, una eventuale disparità di trattamento - anche laddove verificata - sarebbe del tutto irrilevante.

Recenti arresti dimostrano, infatti, che *“Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di*

conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole” (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4867). E ancora: “Un provvedimento legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perché in passato fu seguito un difforme modus operandi. non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di ana tenore e contenuto; aggiungasi che l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere l'Amministrazione a perseverare nel medesimo errore e che, allo stesso modo, l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch'essi la legge” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 giugno 2016 n. 2318).

Alla luce delle suesposte motivazioni, stante la piena legittimità del provvedimento amministrativo della Questura di Bari, il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti restano infondati nel merito e, pertanto, devono essere respinti.

Quanto infine al secondo ricorso per motivi aggiunti, esso dovrà essere meramente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come evidenziato nella nota di parte ricorrente del 4.5.2023, in atti.

Da ultimo, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti